

Le belles infidèles e i Digesta traditi Per aversionem e pondere numero mensura emere nelle traduzioni ottocentesche in lingua italiana

Barbara ABATINO

(Universités de Naples Federico II et d'Amsterdam)

1. Note introduttive e metodologiche

Le mie pagine rivolgono al lettore l'invito a riconsiderare l'influenza, diretta o mediata dalla lingua francese, che il lessico latino¹ delle fonti giustiniane esercitò sul linguaggio giuridico e, più in generale, sulla cultura giuridica italiana dell'Ottocento, alla luce dell'esame delle prime traduzioni ottocentesche dei *Digesta*.

Allo stesso tempo lo studio ambisce a mettere in luce alcuni aspetti esegetici e interpretativi delle fonti giustiniane emersi dal confronto tra le differenti scelte traduttive operate nel XIX secolo. Mi sembra che, insieme ad altri più frequentati strumenti ermeneutici, le traduzioni offrano un sottovalutato ausilio a una ricostruzione storica più armoniosa e corale dell'articolata stratigrafia di letture ed interpretazioni del *Corpus* giustiniano. Se correttamente interrogato, il *Corpus* in lingua viva si rivela utile a rintracciare quei frammenti della storia delle interpretazioni delle fonti antiche che, benché rimasti in ombra, ne compongono il variegato panorama. Le raccolte in traduzione della Compilazione ci aiutano, inoltre, a indovinare gli intrecci di quel 'tessuto interculturale' ed 'intraculturale'² nelle cui

· Questo scritto riprende, con le dovute integrazioni bibliografiche, una traccia della relazione svolta nel settembre 2012 ad Oxford, in occasione della LXVI sessione della *Société Fernand De Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité*.

¹ Sulla penetrazione di parole e locuzioni latine nel lessico italiano attraverso l'uso giuridico ed amministrativo della lingua v. C.SCAVUZZO, *I latinismi del lessico italiano*, in L.SERIANNI-P.TRIFONE (a c. di), *Storia della lingua italiana* II, Torino 1994, p.469-494, spec. p.478.

² Sui processi traduttivi intesi come strumenti veicolari di dinamiche di *transfer* giuridico-culturale si v. S.SARČEVIČ, *New Approach to Legal Translation*, II ed., The Hague 2000 e EAD., *Legal Translation and Translation Theory a Receiver-oriented Approach*, in *La traduction juridique: Histoire, théorie(s) et pratique. Actes du Colloque International 17-19 février 2000*, Genève 2000, p.2. Per uno sguardo

maglie circolavano i modelli interpretativi ottocenteschi. Dunque esse ravvivano il quadro d'insieme delle ragioni per cui gli interpreti avrebbero, in singoli casi, seguito percorsi involuti e non lineari, procedendo per sentieri esegetici non sempre condivisibili o condivisi. Infine, se non si può presumere sempre – ed anzi ciò andrebbe verificato caso per caso – che le scelte traduttive delle prime volgarizzazioni dei *Digesta* abbiano influenzato *ex post* i successivi indirizzi dottrinali è credibile, invece, che esse riflettano *ex ante* le scelte degli interpreti ottocenteschi oltre che, talvolta, orientamenti e modelli dottrinali diffusi nella prima metà dell'Ottocento³.

Obbligata mi è parsa la scelta delle fonti e la tipologia dei materiali di cui intendo avvalermi accanto al testo latino dei *Digesta* ed alle raccolte in traduzione italiana della prima metà dell'Ottocento. Senza i dizionari della lingua italiana, senza le raccolte di barbarismi ed i lessici giuridici ottocenteschi non sarebbe adeguatamente messa in luce la portata del significativo ampliamento che interessò il vocabolario giuridico nel corso dell'Ottocento, in un'epoca in cui un rilevante numero di neologismi penetrò nelle trame del tessuto della lingua del diritto⁴.

d'insieme sulle problematiche teoriche e metodologiche che riguardano la traduzione giuridica v., da ultimo, C.VANO, *Canti per il diritto. In margine alla traduzione di un testo interdisciplinare*, in M.TH.FÖGEN, *Il canto della legge*, Napoli 2012, p.129-134. Sulla rilevanza dei contatti interlinguistici per la comprensione e lo studio del linguaggio giuridico italiano si v. P.FIORELLI, *Per un glossario della Toscana napoleonica*, in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana napoleonica*, Firenze 1985, p.69.

³ Sulle strette correlazioni tra recezione linguistica e circolazione di modelli dottrinali v. R.SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi* 5 (2000) p.120 e, a proposito dei modelli tedesco e francese, si v. ID., *La traduzione giuridica*, in U.SCARPELLI-P.DE LUCIA (a c. di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, p.476. Cfr. ID., *La circulation des modèles juridiques, rapport général. Académie Internationale de droit comparé*, in *Rapports généraux au XIIIème congrès*, Montreal 1990, p.1.

⁴ Ben prima dell'Ottocento, il vocabolario giuridico italiano ha, com'è noto, contratto debiti linguistici in forma di prestiti, adattamenti e calchi, sia verso le culture giuridiche locali sia verso quelle d'oltralpe. Il nostro studio si orienta verso l'analisi dell'apporto lessicale offerto dal latino. Pertanto solo incidentalmente rinvierà alle lingue ed ai diritti locali ed europei, nei limiti di quelle ipotesi in cui questi abbiano fatto da tramite per l'assimilazione della terminologia latina. Circa l'influenza dei modelli tedeschi sulla lingua italiana si v. P.ZOLLI, *Riflessi linguistici della dominazione austriaca a Venezia*, in *Scritti linguistici in onore di G.B. Pellegrini*, Pisa 1983, p.219-221 e P.FIORELLI, *Per un glossario*, cit. (nt.2), p.71. Cfr. R.CATERINA-P.ROSSI, *L'italiano giuridico*, in B.POZZO-M.TIMOTEO (a c. di), *Europa*

Attraverso l'analisi degli aspetti lessicali e traduttivi di alcuni brani dei *Digesta* che trattano dell'*emptio pondere numero mensura*⁵ e di quella *in aversione*⁶ mi propongo, quindi, di mettere in luce la funzione esercitata e l'effetto prodotto nella cultura giuridica 'd'arrivo'⁷ dalle versioni in lingua moderna di Francesco Foramiti⁸ e di Giovanni Vignali⁹. Rispetto ai fattori che hanno contribuito alla formazione culturale del giurista europeo del XIX secolo¹⁰ –

e linguaggi giuridici, Milano 1998, p.194s.; R.ARNTZ, *The Roman Heritage in German Legal Language*, in H.E.S.MATTILA (ed.), *The Development of Legal Language*, Helsinki 2002, p.33-54 e V.JACOMETTI, *Il linguaggio giuridico Tedesco*, in B.POZZO-M.TIMOTEO (a cur. di), *Europa, loc. cit.*, p.144-147. Sull'influenza del francese, v., in particolare, S.MORGANA, *L'influsso francese*, in L.SERIANNI, P.TRIFONE (a c. di), *Storia della lingua italiana*, III, Torino 1994, p.671-719 e il classico studio di T.E.HOPE, *Lexical Borrowing in the Romance Languages. A Critical Study of Italianisms in French and Gallicisms in Italian from 1100 to 1900*, II, Oxford 1971, p.531-573. Cfr. A.DARDI, *Dalla provincia all'Europa. L'influsso del francese sull'italiano tra il 1650 e il 1750*, Firenze 1992, p.47-89. Sui debiti linguistici contratti con il francese, cfr. l'introduzione al lavoro monografico di R.CELLA, *I gallicismi nei testi dell'italiano antico (dalle origini alla fine del secolo XIV)*, Firenze 2003, p.VII-VIII. Sul rapporto tra lingua latina, francese e italiano vd. P.FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, p.329-360.

⁵ Principalmente D.18.1.35.5-7 (Gai. 10 *ad ed. prov.*).

⁶ In particolare D.18.1.62.2 (Mod. 5 *reg.*) e D.18.6.4.1 e 2 (Ulp. 28 *ad Sab.*).

⁷ Sulla funzione esercitata dalle traduzioni nella cultura d'arrivo v. U.Eco, *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Milano 2010², p.171.

⁸ F.FORAMITI, *Corpo del diritto civile*, I-III, Venezia 1836-1843.

⁹ G.VIGNALI, *Corpo del diritto corredato delle note di D. Gotofredo e di C.E. Freiesleben*, I-X, Napoli 1856-1862.

¹⁰ Molti ed autorevoli sono i contributi che associano la lingua tecnica latina all'insieme di modelli e strutture culturali che il sapere giuridico europeo avrebbe mutuato, direttamente o indirettamente, dall'esperienza giuridica romana. Si v. almeno S.SCHIPANI, *Il latino del diritto nella costruzione dell'identità dell'Europa*, in *Studi in onore di R. Martini* III, Milano 2009, p.518-535, spec. 527. Cfr. H.E.S.MATTILA, *Locuzioni e brocardi latini nei linguaggi giuridici moderni*, in *diritto@storia* 6 (2007) consultabile on line <http://www.dirittoestoria.it/6/Contributi/Mattila-Brocardi-latini-linguaggi-giuridici-moderni.htm> (ult. consult.: 30.01.2013); ID., *De aequalitate Latinitatis jurisperitorum. Le latin juridique dans les grandes familles de droits contemporaines à la lumière des dictionnaires spécialisés*, in *Revue internationale de droit comparé* 3 (2002) p.717-758; ID., *Jurilinguistique et latin juridique*, in J.-C.GÉMAR- N.KASIRER, *Jurilinguistique: entre langues et droits. Jurilinguistics: Between Law and Language*, Bruxelles & Montréal 2005, p.71-89. Cfr. F.P.CASAVOLA, *Diritto romano e diritto europeo*, in *Labeo* 40 (1994) p.162 (ora in *Sententia legum tra mondo antico e moderno* II, Napoli 2001, p.370) e L.MAGANZANI, *Formazione e vicende di un'opera illustre. Il Corpus iuris nella cultura del giurista europeo*, Torino 2007. Anche il G.-

indiscusso autore e fruitore di opere tradotte¹¹ – vorrei si apprezzasse non solo il peso assunto dalle traduzioni di testi normativi e scientifici, già al centro delle ricerche degli storici del diritto e della lingua italiana¹², ma anche e soprattutto l'apporto delle traduzioni delle fonti antiche.

R.DE GROOT, *Das Übersetzen juristischer Terminologie*, in G.R.DE GROOT-R.SCHULZE (hrsg.), *Recht und Übersetzen*, Baden-Baden 1999, p.30s., apparso in traduzione italiana con il titolo *La traduzione di informazioni giuridiche*, in *Ars interpretandi* 5 (2000) p.146, allude a casi in cui, nella redazione plurilingue di testi giuridici moderni, si sia fatto ricorso a termini prestatati dal latino del diritto per ovviare alla mancanza di adeguate equivalenze.

Sulle caratteristiche del latino del diritto si v. C.DE MEO, *Lingue tecniche del latino*, III ed. Bologna 2005; G.MELILLO, *Il latino giuridico quale tramite tra il II ed il IV secolo e i suoi rapporti con l'età del principato*, in *Labeo* 39 (1993), p.154ss. (anche in S.SCHIPANI-N.SCIVOLETTO (a c. di), *Il latino del diritto. Atti del Convegno di Perugia 8-10 ottobre 1992*, Roma 1994]; G.DEVOTO, *Parole giuridiche*, in *Scritti minori*, Firenze 1968, p.95-118 (ora anche in U.SCARPELLI-P.DE LUCIA [a c. di], *Il linguaggio*, cit. (nt.3), 290-303); A.CARCATERRA, *Struttura del linguaggio giuridico-precettivo romano. Contributi*, Bari 1968. L.CECI, *La lingua del diritto romano I*, Torino 1892 (rist. Roma 1966). Si v. ora P.LEPORE, *Note minime su alcuni caratteri della lingua del diritto*, in B.POZZO-M.TIMOTEO (a c. di), *Europa*, cit. (nt.4), p.5-29. Dalle riflessioni di L.LANTELLA-E.STOLFI, *Profili diacronici di diritto romano*, Torino 2005, p.171-192 emerge, del pari, la raffinata elaborazione delle strutture del linguaggio tecnico della *iurisprudencia* romana. Cfr. F.P.CASAVOLA, *Il diritto romano nella scuola liceale*, in I.LANA (a c. di), *Il latino nella scuola secondaria*, Brescia 1990, p.236s. (ora in *Sententia legum II*, cit. [nt.10], p.285s.).

Sul tema dell'eredità del latino giuridico rintracciabile nelle singole lingue nazionali europee si v. anche V.JACOMETTI, *Il linguaggio giuridico Tedesco*, cit. (nt.4), p.123-184, spec. p.144-147.

¹¹ A questo scopo rappresenta un validissimo ausilio il censimento di M.T.NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, I-III, Napoli 1987. Sul fiorire delle raccolte in traduzione v. L.MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze preunitarie*, in F.LIOTTA (a c. di.), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, Bologna 1999, p.284s. Cfr. L.LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni fiorentini* 39 (2010) p.174s.

Sulla circolazione di testi scientifici in traduzione v. F.P.CASAVOLA, *Prefazione*, in M.T.NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, I, loc. cit., p.XII ora in *La parabola della comparazione giuridica nell'Italia del Risorgimento*, in *Sententia legum*, cit. (nt.10), p.216. Brevi cenni anche in ID., *Cronaca di una storia del diritto romano*, in *Labeo* 5 (1959) 313 (anche in *Sententia legum*, cit. (nt.10), p.79) ed in M.TALAMANCA, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in *Index* 23 (1995) p.163.

¹² Si noti che, salvo l'isolato scetticismo espresso da V.CONTI, *Le traduzioni italiane dei codici napoleonici*, in E. PII (a c. di), *I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa. XVII-XIX secolo. Atti del Convegno di Lecce, 11-13 ottobre 1990*, Firenze

In breve: l'analisi che propongo è tesa a verificare se la versione dei *Digesta* in lingua viva abbia concorso all'arricchimento lessicale del linguaggio giuridico italiano ed abbia allargato lo spettro dei prodotti traduttivi a cui deve imputarsi l'ampliamento del vocabolario tecnico ottocentesco. Al deposito delle versioni in lingua moderna delle fonti antiche si è credibilmente attinto nel corso dei processi di codificazione, di formazione del linguaggio tecnico destinato all'insegnamento e, più in generale, di costruzione della scienza giuridica nazionale¹³. È plausibile che, dunque, alla volgarizzazione dei *Digesta* si possa riconoscere un contributo che va ad affiancarsi a quello offerto dalle raccolte in traduzione di testi scientifici e normativi in francese e tedesco¹⁴, spesso indicati come i soli presunti

1992, p.333-348, spec. p.342s., in prevalenza gli storici della lingua italiana mettono in relazione i fattori di ampliamento del vocabolario giuridico italiano del primo Ottocento con le traduzioni italiane del *Code civil*, sulle quali sono stati condotti gli spogli linguistici sinora pubblicati. Dato il tenore e l'oggetto degli spogli restano esclusi, tuttavia, dati significativi che derivano da una più completa analisi della letteratura scientifica in traduzione. È presumibile, inoltre, che la volgarizzazione in lingua viva del *Corpus iuris* e delle fonti pregiustiniane abbia avuto un peso rilevante nell'arricchimento lessicale sia del francese sia dell'italiano giuridico. La diffusione di testi scientifici in lingua francese nella Penisola deve aver, favorito, insieme con gli altri, anche la circolazione delle traduzioni in lingua moderna del *Corpus* giustiniano. Alla traduzione dei *Digesta* di Henri Hulot e di Robert Pothier, come vedremo, si sono approssimate le prime versioni italiane della Compilazione. Lo attestano sia le scelte lessicali sia quelle interpretative: quelle di Giovanni Vignali si rivelano più affini alla versione del Hulot, più vicine al modello del Pothier sono, invece, quelle di Francesco Foramiti.

¹³ G.IMMEL, *Typologie der Gesetzgebung des Privatrechts und Prozessrechts*, in H.COING (hrsg.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte* II.2, München 1976, p.94s.

¹⁴ Come accennato, si suole, generalmente, insistere sull'influenza lessicale che il *Code Napoléon* avrebbe avuto sull'arricchimento del vocabolario giuridico ottocentesco (v. nt.12). Sul versante storico-giuridico a questo condiviso orientamento dottrinale corrisponde l'opinione secondo cui il codice civile francese costituisce uno degli elementi fondanti della identità nazionale italiana. Sul punto si v. A.CAVANNA, *Miti e destini del code Napoléon in Italia. Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani*, in R.TISSONI, (a c. di), in *Atti del Convegno nazionale di Studi (Piacenza, 2-4 aprile 1998)*, p.35-75 ora in ID., *Scritti* (1968-2002) II, Napoli 2007, pp.1079-1097. Sulla triade 'traduzione, tradizione, tradimento' si v. P.CAPPELLINI, *Il codice fra tradizioni e tradimenti: problemi e suggestioni (a partire da Giuseppe Luosi e dalla 'traduzione' in lingua italiana e latina del Codice Napoleone)*, in E.TAVILLA (a c. di), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo: traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in*

protagonisti di quel processo di variazione e sviluppo linguistico a cui alludevo.

La ricerca, dunque, si muove considerando due distinte prospettive, che terrò ugualmente presenti nel rileggere noti brani dei *Digesta*. Una è quella lessicale e riguarda l'arricchimento del vocabolario giuridico ottocentesco attraverso l'introduzione di neologismi di derivazione latina. L'altra è quella interpretativa ed attiene alle scelte traduttive ottocentesche che, nel tradire l'originale latino, hanno eventualmente alterato il senso e la portata di un brano, producendo non occasionali ricadute e distorsioni anche sulle successive interpretazioni dottrinali.

Una breve avvertenza di ordine metodologico si rende necessaria. A proposito delle edizioni di fonti scelte dai traduttori, deve notarsi che il testo latino cui si rifanno gli interpreti non è quello dell'edizione del Mommsen¹⁵. Di conseguenza è opportuno si verifichi se, quando divergenti da quelle oggi comunemente accolte in dottrina, le proposte interpretative del traduttore siano da mettersi in relazione con l'edizione adottata o se, al contrario, siano il frutto di precise scelte traduttive. Per saggiarne e comprenderne le ragioni resta imprescindibile una tradizionale analisi del testo latino, essenziale a mettere in luce, in via preliminare, le criticità e i problemi posti da ciascuno dei brani dei *Digesta* che vengono qui in esame.

Con l'allusione alle *belles infidèles* intendo rimandare alle tendenze di gusto estetizzante¹⁶ dei traduttori settecenteschi e ottocenteschi che, nel volgere in lingua viva i classici della letteratura greca e latina, sembra si concedessero ampie libertà di modificare forma e contenuto del testo di partenza per rendere il testo d'arrivo più gradevole o, semplicemente, più familiare al lettore¹⁷.

italiano del *Code Napoléon* (1806-2006). *Atti del convegno internazionale (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006)*, Modena 2009, p.365-381.

¹⁵ Il VIGNALI, *Introduzione*, cit. (nt.9), p.II, segnala in fatti di aver scelto « per le *Pandette* l'edizione Taurellana, pubblicata in Firenze da Lelio e Francesco Taurello (padre e figlio), nel 1553 sul manoscritto di Pisa e Firenze ».

¹⁶ Nel senso che essi si proponevano di evitare ciò che il gusto del loro tempo avrebbe trovato ripugnante G.MOUNIN, *Les belles infidèles*, Paris 1955 (rist. Lille 1994) p.57.

¹⁷ Innumerevoli sono i casi di scelte traduttive *belles infidèles* nella traduzione dei classici. Mi limiterò a menzionarne uno tratto dal lavoro di traduzione del purista Antonio Cesari, citato dal Vignali nell'*Introduzione al Corpo del diritto I*, cit., p.II. A dispetto delle sue inclinazioni puriste il Cesari 'addomestica' o 'modernizza' l'ambientazione dell'*Heautontimoromenos* terenziano. Ecco allora che il testo

Il titolo riprende anche quello di un saggio di Georges Mounin, «*Les belles infidèles*» appunto, che costituisce la base per la stesura del suo noto lavoro sui problemi ermeneutici della traduzione e sul ruolo del traduttore¹⁸. Infine il tema della dualità fedeltà/infedeltà delle traduzioni dei *Digesta* trova eco nel titolo di un breve saggio di Roger Vigneron¹⁹ che, in risposta ad un opposto orientamento espresso in dottrina²⁰, riaffermava l'utilità delle versioni in lingua viva del *Corpus iuris* ai fini dell'insegnamento del diritto romano nelle facoltà giuridiche europee.

Ciascuno dei richiami alle *belles infidèles* non ha altro scopo che quello di sottolineare che la ricerca si propone di considerare un ventaglio di problemi *storici* della traduzione²¹ e che, pertanto, i punti nodali dell'analisi non affronteranno il complesso problema teorico del tradurre²², efficacemente racchiuso nella nota formula traduzione/tradimento.

«*Servos compluris: proinde quasi nemo siet – Ita attente tute illorum officia fungere*» (Ter. *Heautont.* I.1 vv. 53-79) viene reso con «E nondimeno tu ti sei così fitto a far tu medesimo i lor lavorii, come stufossi il podestà di Senigallia». Oggi, nell'ambito di una traduzione orientata al testo di arrivo, si parlerebbe anche di ipertraduzione, v. *infra* nt.23, o di traduzione addomesticata o modernizzata, v. *infra* nt. 24.

¹⁸ G.MOUNIN, *Les problèmes théoriques de la traduction*, Paris 1963, p.270ss. V. anche ECO, *Dire quasi la stessa cosa, cit.* (nt.7), p.17s. Ogni traduzione presenta dei margini di infedeltà rispetto a un nucleo di presunta fedeltà, ma la decisione circa la posizione del nucleo e l'ampiezza dei margini dipende dai fini che si pone il traduttore (...) Di qui l'idea che la traduzione si fondi su alcuni processi di negoziazione, la negoziazione essendo appunto il processo in base al quale, per ottenere qualcosa si rinuncia a qualcos'altro.

¹⁹ R.VIGNERON, *Traduttori traditori?*, in *Labeo* 37 (1991) p.96s.

²⁰ A.GUARINO, *Giustiniano in lingua viva*, in *SDHI*. 60 (1994, ma 1996) p.540-547.

²¹ A proposito dei problemi storici posti dalla traduzione, ricchi e suggestivi sono gli spunti che provengono dagli studi di M.BETTINI, *Vertere. Un'antropologia della traduzione nella cultura antica*, Torino 2012.

²² Gli autori dei saggi sul tema delle traduzioni in lingua moderna dei *Digesta* sono, in gran parte, gli stessi traduttori. Ciò spiega le ragioni per cui, in letteratura, si affrontano questioni sia strettamente teoriche sia legate alle necessità pratiche delle scelte traduttive. Per le prime si v. R.KNÜTEL, *I problemi della traduzione giuridica*, in *Index* 25 (1997) p.1-12 e O.BEHREND, *La nuova traduzione tedesca dei Digesta e la critica interpolazionista*, in *Index* 25 (1997) 13-69, spec. p.13-19. Cfr. H.ANKUM, *rc.* a O.BEHREND-R.KNÜTEL-B.KUPISCH-H.H.SEILER, *Digesten 11-20*, Heidelberg 1999, in *OIR*. 6 (2000) p.251-260. In merito alla traduzione olandese si v. J.E.SPRUIT, *Mitteilungen*, in *ZS* 108 (1991) p.706-708. Da ultimo anche F.M.D'IPPOLITO, *Sull'opportunità culturale di una traduzione dei Digesta*, in L.MINIERI - O.SACCHI (a

2. Emptio in aversione *ed ad mensuram: scelte interpretative e lessicali dei traduttori ottocenteschi*

Prenderò in considerazione due esempi tratti dalle raccolte in traduzione dei *Digesta*. Mi sembra che essi non solo illustrino in maniera efficace alcune delle singolari scelte terminologiche ottocentesche ma che rendano visibili le tracce dei *transfers* culturali prodotti dalle traduzioni.

Il primo esempio attiene alla recezione della terminologia latina in tema di vendita *per aversionem* e consente di saggiare sia la misura di fedeltà/infedeltà del Vignali e del Foramiti al testo latino dei *Digesta* sia le affinità lessicali e interpretative tra le versioni italiane e quelle francesi (a).

Il secondo esempio riguarda, invece, la traduzione di un passo gaiano, noto in tema di vendita a misura, che può annoverarsi tra i casi di cd. ipertraduzione²³, dalla quale emerge una forma di addomesticamento²⁴ delle unità di misura antiche, sostituite in

c. di), *Problemi della traduzione dei Digesta giustinianeî nelle lingue europee*, Napoli 2007, p.15-23. S.SCHIPANI, *Premessa. Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione I*, Milano 2005, p.VII-XXX; ID., *Traduzione del Digesto, riflessione sui fondamenti del diritto in Europa*, in F.SINI-R.ORTU (a c. di), *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano*, Milano 2001, p.231-238; ID., *Il latino del diritto e la sua traduzione. Traduzione in italiano dei Digesta di Giustiniano*, in O.BIANCO-S.TAFARO (a c. di), *Il linguaggio dei giuristi romani. Atti del Convegno internazionale di studi. Lecce 5-6 dicembre 1994*, Lecce 2000, p.135ss. Gli studi sui problemi interpretativi che pone la traduzione dei *Digesta* coprono uno spettro ampio di problematiche che va dal significato e dalle ragioni culturali della versione dal latino in lingua viva sino alle difficoltà traduttive o alla intraducibilità di singoli termini latini, in tal senso si v. A.METRO, *Termini ed espressioni 'intraducibili' nella traduzione del Digesto*, in F.SINI - R.ORTU (a c. di), *Scientia iuris*, loc. cit., p.50s. e GUARINO, *Giustiniano in lingua*, (nt.20), p.540-547; L.ZANDRINO, *Profili del latino giuridico: fedeltà del tradurre e limiti dei calchi*, Torino 2011. In una prospettiva interdisciplinare hanno posto l'accento sugli aspetti diacronici della traduzione giuridica e sul ruolo del latino nella formazione del lessico giuridico europeo ARNTZ, *The Roman Heritage*, cit. (nt.4), p.33-54; P.LETTO-VANAMO, *Legal Systems and Legal Languages*, in H.E.S.MATTILA (ed.), *The Development of Legal Language*, Helsinki 2002, p.21-30; ID., *Comparative Legal Linguistics*, Burlington 2006 e *Jurilinguistique et latin juridique*, in J.C.GÉMARN-KASIRER, *Jurilinguistique: entre langues et droits*, Montreal 2005, p.71-89. Cfr. M.RISTIKIVI, *Mirror of the European Legal Traditions: Legal Terminology in the Estonian Law Journals Oigus and Juridica*, in *Juridica International* 17 (2010) p.90-99.

²³ MOUNIN, *Les belles infidèles*, cit. (nt.16), p.59.

²⁴ ECO, *Dire quasi la stessa cosa*, cit. (nt.7), p.172.

traduzione da quelle correntemente in uso nell'Ottocento prima dell'introduzione del sistema metrico decimale (b).

a) In aversione emere

L'uso nel linguaggio giuridico ottocentesco dell'aggettivo 'aversionale'²⁵ e del sostantivo 'aversione' suggerisce due considerazioni.

In primo luogo mostra efficacemente come l'introduzione di nuove voci nel vocabolario giuridico non possa essere ricondotta unicamente all'edizione fiorentina ed alle due emissioni milanesi del *Codice di Napoleone il Grande*, che dal 1806 raccoglievano in traduzione il *Code civil* e nelle quali, peraltro, non v'è traccia dei due neologismi. L'impiego dei due termini, inoltre, dà misura del fatto che la circolazione di figure e lemmi giuridici ha seguito canali in cui convergono una pluralità di fattori linguistico-traduttivi e storico-giuridici.

In secondo luogo la diffusione dei calchi lessicali-omonimici 'aversionale' e 'aversione' può essere letta come indice del fatto che l'arricchimento della lingua ottocentesca del diritto ha ricevuto impulso, seguendo itinerari non sempre lineari, anche dalla traduzione italiana dei *Digesta*. In particolare, il sostantivo 'aversione' è attestato dalla prima in ordine di tempo, quella di Francesco Formiti, a proposito dell'espressione *insulam* ed *opus aversione locare* che ricorre, rispettivamente in D.19.2.35pr. (Afr. 8 *quaest.*) e D.19.2.36 (Flor. 7 *inst.*)²⁶. Ma v'è di più. Il fatto che il calco 'aversione' non

²⁵ L'impiego dell'aggettivo 'aversionale' è documentato nella GU. Del Regno d'Italia nel periodo compreso tra il 1866 ed il 1888. A titolo esemplificativo si v. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n.109 del 24 febbraio 1888, p.3 e n.47 del 20 aprile 1866. L'aggettivo è sporadicamente attestato anche nel linguaggio giuridico moderno e, in particolare, nella produzione scientifica. Cfr. l'uso che se ne fa in F.P.CASAVOLA, «*Emptio pondere numero mensura*», in *Scritti giuridici per il centenario della casa editrice Jovene*, Napoli 1954, p.551-580 ora in *Sententia legum I, cit.* (nt.10), p.379-410.

²⁶ D.19.2.35pr. (Afr. 8 *quaest.*) *si aversione insulam locatam dominus refaciendo, ne ea conductor frui possit, efficerit, animadvertatur, necessario nec ne id opus demolitus est* e D.19.2.36 (Flor. 7 *inst.*) *Opus quod aversione locatum est, donec adprobetur, conductoris periculum est*. Si noti che, nella versione italiana dei due brani FORAMITI, *Corpo del diritto I.2, cit.* (nt.8), p.2664, traduce la locuzione *aversione locare* con un calco strutturale che contiene il termine 'aversione' «se il padrone, rifabbricando una casa locata nel modo che chiamasi *aversione*, ha fatto in maniera che il conduttore non possa goderne, si deve esaminare se tale demolizione

compaia nelle versioni italiane dei brani dei *Digesta* che trattano della vendita costituisce, in sé, un dato di rilievo che credo possa intendersi meglio sulla base dei dati che proporrò di seguito.

Il termine *aversio* ricorre nei *Digesta* sette volte²⁷. L'esame e la rispettiva traduzione dei testi che contengono le locuzioni *per aversionem o aversione locare e conducere*²⁸ esulano dagli scopi del presente lavoro. Vengono in considerazione, invece, i brani che alludono all'*aversione emere e vendere*²⁹. I problemi esegetici ed interpretativi che essi hanno sollevato in dottrina si legano a due fondamentali questioni in tema di perfezionamento del contratto di vendita e di distribuzione del rischio tra le parti contraenti. Qui se ne darà cenno solo brevemente ed in modo che acquistino spessore le osservazioni circa le scelte traduttive del Vignali e del Foramiti.

Le espressioni *per aversionem* o (*in*) *aversione emere e vendere* ricorrono in tre luoghi dei *Digesta*³⁰. Allude ad una *res in aversione*

sia stata o no necessaria» (il corsivo è mio). Diversamente, nella traduzione di VIGNALI, *Corpo del diritto* III, cit. (nt.9), p.149-151, il calco lessicale non è documentato e si allude ad un casamento o ad un opera locati «in massa».

²⁷ Si v. *Vocabularium iurisprudentiae Romanae* I, Berlin 1903, p.520 (d'ora in avanti *VIR.*). Cfr. HE.DIRKSEN, *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum*, Berolini 1837, p.90s. Sulle ricorrenze del termine nei *Digesta* si v. ora le considerazioni di N.DE MARCO, *L'aversio. Una clausola dell'emptio venditio e della locatio conductio*, in *Index* 27 (2000), p.355-377.

²⁸ Accanto ai due testi appena esaminati (v. *supra* nt.26) si v. D.14.1.1.15 (Ulp. 28 ad ed.) *exercitorem autem dicimus, ad quem obventiones, et reditus omnes perveniunt, sive is dominus navis sit, sive a domino navem per aversionem conduxit, vel ad tempus, vel in perpetuum*, che FORAMITI, *Corpo del diritto* I.2, cit. (nt.8), p.2086, traduce «Chiamato poi esercitore, quello al quale spettano tutt'i frutti e le rendite, tanto s'egli sia padrone della nave, quanto se l'abbia presa in conduzione dal proprietario a proprio rischio e pericolo (cioè semplicemente ed interamente e non per un carico determinato), o per un dato tempo o per sempre» e D.14.2.10.2 (Lab. 1 *Pith. a Paul. Epit.*) *Imo si aversione navis conducta est*. FORAMITI, *Corpo del diritto* I.2, cit. (nt.8), p.2106 «Se hai preso a conduzione una nave capace di duemila anfore, e ve le portasti; dei pagare il prezzo per duemila anfore. Anzi dice Paolo, se la nave fu presa a conduzione senza riconoscerne la portata, la mercede è dovuta per duemila; se poi la mercede fu stabilita per un determinato numero di anfore, altrimenti è la cosa: poiché dovrai pagare il prezzo di quelle anfore che portasti».

²⁹ *VIR.* I, cit. (nt.27), p.520.

³⁰ Sulla vendita aversionale, v. É.JAKAB, 'Aversione venire'. *Verkauf in Bausch und Bogen?*, in W.ERNST-É.JAKAB (hrsg.), *Usus Antiquus Juris Romani. Antikes Recht in lebenspraktischer Anwendung*, Berlin, Heidelberg 2005, p.87-110. Cfr. DE MARCO, *L'aversio*, cit. (nt.27), p.355-358 e M.VARVARO, *Per la storia del 'certum'. Alle radici della categoria delle cose fungibili*, Palermo 2008, p.90s.

*empta*³¹ Modestino (5 *reg.*, D.18.1.62.2), mentre in Ulpiano (28 *ad Sab.*, D.18.6.4.1 *si aversione vinum venit e 2 vino autem per aversionem vendito*) il termine *aversio* è documentato in due noti testi che trattano della vendita di vino.

Cominciamo dall'esame di :

D.18.1.62.2 (Mod. 5 *reg.*)

Res in aversione empti, si non dolo venditoris factum sit, ad periculum emptoris pertinebit, etiamsi res adsignata non sit.

Il giurista precisa che il bene acquistato *in aversione* sarà a rischio del compratore, anche se non vi sia stata assegnazione³² della *res* (*adsignatio*³³) e salvo che sia intervenuto il dolo del venditore³⁴.

³¹ Cfr. VIGNALI, *Corpo del diritto* II, *cit.* (nt.9), p.1160 « La cosa comprata in grosso cederà a rischio del compratore se non si sia usato dolo del venditore: ancorché non sia stata consegnata la cosa ».

³² Non va escluso che, come mostrano di ritenere i traduttori ottocenteschi, la *adsignatio* menzionata nel testo potesse corrispondere alla *traditio*. Del resto, anche se con riguardo alla *vendita ad mensuram*, la dottrina è generalmente concorde nel ritenere che il momento dell'*admetiri-mensura* e quello della *traditio* fossero, se non proprio coincidenti, almeno contestuali. Per tutti v. M.TALAMANCA, s.v. « *Vendita (dir. rom.)* », in *ED.* 46 (1993), p.457. Cfr. Cato, *de agric.* 148.2: Varro, *de re rust.* 2.2.5-6 e C.4.48.2*pr.* (a. 223). Cfr. D.18.1.35.7 e D.18.6.5 (Paul. 5 *ad Sab.*).

³³ Sulla base del contenuto di D.18.1.62*pr.*-1, della collocazione palinogenetica (*de alienazione et quaestu prohibito*) e dagli scarni dati che si desumono dal lavoro di O.LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Lipsiae 1889, rist. Roma 2000, p.735s. è presumibile che la *adsignatio* del § 2 non corrispondesse all'*actus signandi* di cui abbiamo notizia da Ulpiano. Cfr. É.JAKAB, *Risikomanagement beim Weinkauf. Periculum und Praxis im Imperium Romanum*, München 2009, p.249s. In senso diverso v., invece, la recente traduzione del brano di Modestino che si legge in SCHIPANI (a c. di), *Iustiniani Augusti Digesta* III, *cit.* (nt.22), p.349 « Il rischio e pericolo di una cosa venduta a corpo spetterà al compratore anche se la cosa non è stata marcata e purché il perimento non dipenda dal dolo del venditore ».

Alla *signatio*, segno apposto dal compratore alla *res vendita*, alludono D.18.6.1*pr.* e D.18.6.1.2 (Ulp. 28 *ad Sab.*) che trattano della vendita di *vinum doliare*. In particolare, dal primo dei due brani si desume che se il *venditor* si fosse assunto il *periculum deteriorationis* del vino, e salvo diversa pattuizione, egli avrebbe sopportato il rischio contrattuale sino alla *degustatio*, anche nell'ipotesi in cui il compratore avesse già provveduto alla *signatio* dei *dolia* o *vasa* in cui il vino era conservato. Da D.18.6.1.2 apprendiamo, infine, che l'avviso dei *prudentes* circa la perfetta corrispondenza tra *signatio* e *traditio* non doveva essere stato omogeneo. Sul problemi sistematici e economici posti dalla *degustatio* si v. ora É.JAKAB, *Risikomanagement beim Weinkauf, ult. cit.*, p.163ss. e 203ss.

³⁴ La fattispecie rappresentata nel testo è quella dell'acquisto, per un prezzo già determinato, di un coacervo di beni da separare da un insieme. A differenza di quanto

Il contenuto del testo si coordina perfettamente con i due brani ulpiani, cui prima si accennava, che trattano della vendita di *vinum doliare* per sottrazione da una scorta. Si tratta di D.18.6.4.1 e 2 (Ulp. 28 *ad Sab.*)

Nell'incipit del §1 Ulpiano afferma che il venditore è tenuto alla sola custodia del vino venduto *in aversione* e che, salvo sia stato pattuito l'assaggio, il *periculum arcoris et mucoris* grava sul compratore.

D.18.6.4.1 (Ulp. 28 *ad Sab.*)

Si aversione vinum venit, custodia tantum praestanda est. Ex hoc apparet, si non ita vinum venit, ut degustaretur, neque acoem neque mucorem venditorem praestare debere, sed omne periculum ad emptorem pertinere: difficile autem est, ut quisquam sic emat, ut ne degustet.

Dal §2 apprendiamo che, venduto del vino *per aversionem*, il momento del ritiro (*avectio*) della *res* segna la fine del dovere di *custodia* da parte del venditore.

D.18.6.4.2 (Ulp. 28 *ad Sab.*)

Vino autem per aversionem vendito finis custodiae est avehendi tempus. Quod ita erit accipiendum, si adiectum tempus est: ceterum si non sit adiectum, videndum, ne infinitam custodiam non debeat venditor. Et est verius secundum ea quae supra ostendimus, aut interesse, quid de tempore actum sit, aut denuntiare ei, ut tollat vinum: certe antequam ad vindemiam fuerint dolia necessaria, debet avehi vinum.

Il discorso di Ulpiano è qui teso sia a stabilire i limiti della responsabilità dell'alienante sia a bilanciare le posizioni negoziali dei due contraenti. Esso, a sua volta, si allinea al contenuto di D.18.6.1pr.-2 (Ulp. 28 *ad Sab.*)³⁵.

Ma analizziamo i tre brani considerati nella loro versione in lingua italiana della prima metà dell'Ottocento. Come accennavo, ciò che costituisce oggetto del nostro interesse sono le scelte traduttive che

avveniva per la vendita a misura (cfr. D.18.1.35.5-7 e D.18.6.1.1) – in cui sino all'*actus admetiendi, adpendendi, adnumerandi* il *periculum deteriorationis* permaneva in capo al venditore che avesse assunto il rischio e in cui la quantificazione del prezzo della *res* era possibile solo attraverso pesatura, numerazione e misurazione – deve presumersi che, trattandosi qui di vendita a corpo, si ponesse il problema di definire il momento del passaggio all'*emptor* del *periculum rei venditae*.

³⁵ V. *supra* nt.33.

riguardano le locuzioni *per aversionem* o (*in*) *aversione emere e vendere*.

La versione italiana che il Vignali offre dei tre brani appena considerati si orienta verso l'uso di un calco locuzionale di tipo semantico « comprare o vendere in massa/in grosso³⁶ », il Foramiti usa l'espressione « comprare o vendere in monte³⁷ » secondo un modulo che ritroviamo anche nella versione italiana delle *Pandectae* del Pothier³⁸.

Cominciamo con l'annotare che, a differenza del Foramiti, il Vignali si approssima alle scelte traduttive di Henri Hulot che, a sua volta, sceglie di volgere il testo latino di D.18.1.62.2 con

« Lorsque une chose est vendue en gros, l'acheteur en court les risques, même avant que la délivrance de la chose lui ait été faite, pourvu qu'il n'y ait pas de mauvaise foi de la part du vendeur³⁹ ».

Due sono gli indizi che preludono al controverso retroscena etimologico che il termine 'aversione' nasconde⁴⁰. Un primo indizio

³⁶ Nella versione italiana di D.18.6.4.1, il VIGNALI, *Corpo del diritto II, cit.* (nt.9), p.1240, opta per « Se il vino fu venduto in massa, si è tenuti soltanto per la custodia ». Cfr. H.HULOT, *Les cinquante livres du digeste ou des pandectes de l'empereur Justinien; traduit en français II*, Metz 1803 (rist. Aalen 1979), p.594 : « Si le vin est vendu en gros, le vendeur n'est obligé à autre chose qu'à le garder ». Il testo di D.18.6.4.1 è reso dal VIGNALI, *Corpo del diritto II, cit.* (nt.9), p.1240s. « Venduto poi il vino in massa, la custodia finisce coll'asportazione ». Cfr. HULOT, *Les cinquante livres II, cit.* (nt.32), p.1241 « Lorsque le vin a été vendu en gros (...) ».

³⁷ Si v. FORAMITI, *Corpo del diritto civile I.2, cit.* (nt.8), p.2486 « Essendo comperata *in monte* una cosa, quando non sia intervenuto dolo per parte del venditore, il pericolo sta a carico del compratore quantunque la < cosa > non sia per anche consegnata ». Con una scelta analoga il traduttore volge in italiano (p.2552) il testo di D.18.6.4.1 (« Se fu venduta una quantità di vino *in monte*, il venditore è tenuto soltanto per la custodia ») e 2 (« Rispetto, poi, al vino venduto *in monte*, la custodia dovuta termina nel tempo convenuto per lo trasporto ») (il corsivo è mio).

³⁸ A.BAZZARINI, *Le Pandette di Giustiniano riordinate da R.G. Pothier*, II, Venezia 1833, p.722 « Quindi Modestino: Comprata essendo *in monte* una cosa, quando non sia intervenuto il dolo del per parte del venditore il pericolo di essa sta a carico del compratore; ancorchè non fosse stata per anche consegnata » (il corsivo è mio).

³⁹ Cfr. la traduzione del brano di Modestino dei cd. AVVOCATI ITALIANI, *Corpus juris civilis. Nella sua miglior lezione secondo gli studi più recenti. Con richiami alle sue parti e alle disposizioni del codice civile italiano e delle varie legislazioni moderne*, Roma 1885, p.1174 in cui si impiega l'espressione « vendita in grosso ».

⁴⁰ M.CORTELAZZO-P.ZOLLI, s.v. *aversione*, in *Dizionario etimologico della lingua italiana I*, Bologna 1979, p.148. Cfr. F.UGOLINI, s.v. *aversione e aversione*, in *Vocabolario di parole e modi errati*, Firenze 1861, p.36.

in tal senso ci viene dalla *lectio* di Alciato, che a proposito dell'espressione *res in aversione empta* di D.18.1.62.2 propendeva per la lettura *res in aversione empta*, come segnalato dal Vignali tra le « varianti della legge ». La sovrapposizione semantica tra l'*avertere* e l'*advertere* – con cui fu erroneamente confusa l'origine del sostantivo *aversio* – non deve essere stata di poca rilevanza nella successiva interpretazione e traduzione del brano di Modestino.

Inoltre, benché gli Accademici della Crusca ritenessero che la voce 'aversione' fosse sinonimo di 'avversione'⁴¹, nei repertori ottocenteschi di barbarismi e nelle raccolte di usi e modi erronei⁴² si menziona, non occasionalmente, la differenza tra i due lemmi e si denuncia come scorretta la sinonimia dei due termini⁴³. Si spiega così più agevolmente il fatto che all'uso discutibile e controverso del calco omonimico deve essersi lasciato preferire l'impiego di quello semantico « comprare, vendere in massa » o « in blocco » con cui le espressioni verbali *in aversione* o *per aversionem emere* e *vendere* sono frequentemente tradotte nell'italiano ottocentesco⁴⁴, secondo moduli lessicali derivati dal francese. Ciò trova conferma, del resto, nella versione in lingua italiana degli articoli 1585 e 1586 del *Code*

⁴¹ All'interno dell'Accademia della Crusca si dibatteva circa l'omogeneità o duplicità dei lemmi 'avversione' (ostilità) e 'aversione' (distacco). M.CORTELAZZO-P.ZOLLI, s.v. *avversione*, in *Dizionario etimologico I*, cit. (nt.40) Bologna 1979, p.96 segnalano che, sebbene il *Grande dizionario della lingua italiana (GDLI)* non abbia distinto i due lemmi, « si tratta di due voci diverse » nonostante gli incroci e le sovrapposizioni semantiche.

⁴² Per limitarci a qualche esempio si v. G.VALERIANI, s.v. *aversione*, in *Vocabolario di voci o frasi erronee al tutto da fuggirsi nella lingua italiana*, Torino 1854, p.186 e F.UGOLINI, s.v. *avversione e aversione*, cit. (nt.40), p.36

⁴³ S.v. *aversio*, in CH.DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, I, Niort 1883 (rist. 1981), p.475 « *Res aversione empta. Hoc est in universo empta re omni neque perspecta, neque explorata bene, quasi averso vultu quodammodo negotium contrahatur, uti docet Cujac. Observ. 15* ».

⁴⁴ Si v. la traduzione della protasi *si aversione vinum venit* di D.18.6.4.1 e dell'ablativo assoluto con cui si apre il testo conservato in D.18.6.4.2 *vino autem per aversionem vendito* (Ulp. 28 *ad Sab.*) offerta dai cd. AVVOCATI ITALIANI, *Corpus juris civilis. Nella sua miglior lezione secondo gli studi più recenti. Con richiami alle sue parti e alle disposizioni del codice civile italiano e delle varie legislazioni moderne*, Roma 1885.

Analoga anche la scelta traduttiva della recente versione italiana a cura di SCHIPANI, *Iustiniani Augusti Digesta III*, cit. (*supra* nt.22), p.385 che, optando per la soluzione « vendita in blocco » (v. D.18.6.4.1 e 2) ricorda il « *marchandises vendues en bloc* » degli articoli 1585 e 1586 del *Code civile*.

*civil*⁴⁵ che disciplinano la vendita in massa con prezzo a forfait e quella a misura. Infatti sia la traduzione milanese trilingue del Codice napoleonico⁴⁶ sia quella fiorentina⁴⁷ documentano l'uso del calco semantico « mercanzie (non) vendute in massa » che corrisponde al testo francese « *marchandises (non) vendues en bloc*⁴⁸ » e riprende modelli interpretativi e formule lessicali di derivazione francese.

Dunque, forse anche per via dell'amplificazione data al calco semantico dalla traduzione del *Code civil*, il termine 'aversione' non doveva avere avuto grande diffusione nel vocabolario giuridico ottocentesco. Lo si desume dal fatto che nei primi decenni dell'Ottocento è frequente l'uso delle locuzioni latine *per aversionem*

⁴⁵ La disciplina napoleonica della vendita in massa, ricalca, com'è noto, il profilo di un passo gaiano D.18.1.35.5-7 (Gai. 10 *ad ed. prov.*) che tratta della vendita a misura di vino, olio, grano ed argento. Si v. l'art. 1585 del *Codice di Napoleone il Grande. Traduzione ufficiale con le citazioni delle leggi romane*, Firenze 1806, p.340: « Quando si tratti di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero e misura, la vendita non è perfetta in quanto che le cose vendute stanno al rischio del venditore, finché esse non siano pesate, numerate o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna o i danni ed interessi se vi è luogo, in caso di inadempimento dell'obbligazione ». Cfr. l'art. 1586 «Se al contrario le mercanzie siano vendute in massa, la vendita è perfetta quantunque le mercanzie non siano state anche pesate, numerate o misurate». Sul testo di Gaio v. *infra* 2.b).

⁴⁶ Mi avvalgo qui di una delle due emissioni milanesi del 1806. In particolare di quella in tre lingue, curata dal Nardini, direttore della Regia stamperia, del *Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia, Edizione originale e sola ufficiale*, Milano 1806, p.442. Cfr. P.CAPPELLINI, *Note storiche introduttive, Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia (1806), Riedizione anastatica dell'originale a cura e con presentazione di Giorgio Cian*, Padova 1989, pp. XI-XX. Sulla traduzione italiana del codice napoleonico si v. R.FERRANTE, *Traduzione del codice e tradizione scientifica: la cultura giuridica italiana davanti al Codice Napoleone*, in E.TAVILLA (a c. di), *Giuseppe Luosi, cit.* (nt.14), 223-238. Sulle ragioni delle variazioni apportate al testo francese dalla commissione ministeriale incaricata della traduzione italiana del codice si v. E.DEZZA, *Giuseppe Luosi e il «Codice Napoleone italiano»*, *loc. cit.*, p.239-263.

⁴⁷ *Codice di Napoleone il Grande cit.* (nt.45), p.339s.

⁴⁸ M.CORTELAZZO-P.ZOLLI, s.v. *blocco*, *cit.* (nt.40), p.149 ritengono che la locuzione 'in blocco', stigmatizzata dai puristi dell'Ottocento, sia un francesismo che, a sua volta, costituirebbe un prestito dal neerlandese: «in *blocco* sono venuti a confluire due francesismi, a loro volta neerlandesismi: nel senso fondamentale di 'massa', leggiamo il fr. *bloc*, (dall'olandese *block* tronco squadrato), in quello di 'chiusura, sbarramento' il fr. *blocus* (dall'olandese *blochuis*, casa di tronchi)». Cfr. G.RIGUTINI, s.v. *blocco*, in *Neologismi buoni e cattivi più frequenti nell'uso odierno*, Firenze 1891 rist. 1912, p.27: «in *blocco* usasi specialmente dai mercanti nelle maniere di *vendere e comprare*, e dovrebbero dire *tutt'insieme*».

o *in aversione*⁴⁹. Un ulteriore argomento in questo senso si ricava da alcune notizie che dobbiamo al Foramiti, autore di un *Lessico ragionato di gius*⁵⁰ che, in più casi, presenta indiscutibili affinità lessicali e strutturali con le traduzioni italiane del *Trattato sulla vendita* del Pothier⁵¹. Alla traduzione dei *Digesta* del Foramiti dobbiamo, infine, una nota esplicativa che correda la traduzione di D.18.6.4.1 e che racchiude un adagio ricorrente: « Dicesi vendita *per aversionem*, perché si suppone che i contraenti rivolgono gli occhi dalla cosa, su cui si contratta, cioè che la esaminino con poca diligenza⁵² ». La nota, infatti, ricalca pedissequamente il testo italiano delle *Pandette* del Pothier nella versione del Bazzarini⁵³. La formula

⁴⁹ Si v., oltre ai nostri traduttori ed al Galdi (nt.50), anche il BERNARDI, *Trattato del contratto di vendita secondo le regole tanto del foro della coscienza quanto del foro civile del Sig. Pothier* I, II ed., Napoli 1820, p.249s. Lo si desume altresì dalla *Tavola delle materie contenute ne' due volumi*, in *loc. cit.*, II, p. 250. Nei vocabolari ottocenteschi non si allude, inoltre, al significato del termine nella sua accezione giuridica, si v. ad esempio N.TOMMASEO-N.BELLINI (a c. di), *Dizionario della lingua italiana* I, Torino 1865, p.792 s.v. *aversione*. Cfr. P.FANFANI (a c.di), *Vocabolario della lingua italiana*, II ed., Firenze 1865, p.152.

⁵⁰ Si v., nella versione arricchita dal Galdi, il lessico di F.FORAMITI, *Enciclopedia legale ovvero Lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno e delle genti*, I-II, Venezia 1840, p.257s. « se la vendita è di quelle cose che consistono *in quantitate* e che si vendono a peso, a numero o a misura, la compra-vendita non è perfetta, fino a tanto che non sia seguita l'operazione del pesare, numerare o misurare. (...) Se poi le cose non sono state vendute a peso o a misura ma *per aversionem*, vale a dire in massa per un solo e medesimo prezzo, in tale caso la compravendita è perfetta al momento del contratto ». E ancora « se le mercanzie siano state vendute in massa, la vendita è perfetta quantunque le mercanzie non siano state pesate numerate o misurate. Secondo il codice austriaco, se la vendita è stata fatta in massa, e se periscono casualmente le singole cose che la compongono, la perdita va a pregiudizio del compratore. Ora importa sapere quando la compravendita si reputi fatta in massa (*per aversionem*). (...) Allorquando si vendono per un solo prezzo, non già tante misure di una tal cosa, ma una tal cosa che si dice consistere in tante misure, la vendita è fatta *per aversionem* ».

⁵¹ Il *Lessico* del Foramiti (nt.50) presenta inequivocabili affinità lessicali e di strutturazione del discorso argomentativo con gli scritti del Pothier in versione italiana. Ne è prova il testo in traduzione, ad opera di BERNARDI, *Trattato, cit.* (nt.49), p.249-251.

⁵² Si v. FORAMITI, *Corpo del diritto* I.2, *cit.* (nt.8), p.2485s.

⁵³ BAZZARINI, *Le Pandette, cit.* (*supra* nt.38), p.722 nt.2 « Dicesi che la vendita vien fatta *per aversionem*, perché si suppone che i contraenti rivolgano (*avertant*) o piuttosto non volgano, non fermino gli occhi sulla cosa di cui si contratta, cioè la esaminino con poca diligenza ».

esplicativa si deve a Cuiacio che riteneva acquistata *in aversione* la *res in universo empti*, non osservata né esplorata con attenzione, quasi come se il negozio fosse stato concluso distogliendo da essa lo sguardo⁵⁴. Dunque, nelle note di Gotofredo e Freiesleben, raccolte e tradotte dal Vignali si precisa che la vendita *per aversionem* « è quella fatta per un sol prezzo: perchè cioè quasi disinvolti contrattiamo il negozio non osservando, non esplorando bene la cosa⁵⁵ ».

Si può preliminarmente concludere che le scelte dei traduttori italiani – vendita in blocco o in grosso – tradiscano non solo l'uso del calco locuzionale « *vente en bloc* » o « *en gros* » ma che esse riflettano moduli interpretativi di derivazione francese.

Della vendita *per aversionem* ed della sua differenza rispetto alla *emptio pondere numero mensura* tratta anche Gaio⁵⁶. Ed eccoci al secondo esempio.

b) *Emptio ad mensuram. Staiò, tomolo e metadella*

Il testo gaiano a cui alludo è D.18.1.35.5. Il brano⁵⁷, noto per le problematiche che pone sia in merito al momento perfezionativo della

⁵⁴ Cuj. *Observ.* 15. Cfr. la nota a D.18.2.62.2 della raccolta in traduzione del Vignali: « per un sol prezzo: perché quasi disinvolti contrattiamo bene il negozio non osservando, non esplorando ben bene la cosa. Ma non con un sol prezzo dicono vendere le cose, quanto il prezzo si stabilisce per ogni iugero di fondo. (...) In siffatta vendita la cosa non si osserva confusamente, ma con ogni diligenza si esamina ». Si v. anche il CASAVOLA, *Emptio pondere numero mensura*, cit. (nt.25), p.390 (o 560) nt.36 « Perfetta la definizione di Cuiacio, *ad leg.* 35 D.18.1. *Res in aversione vendita est ea quae confusim et acervatim pretium insimul dicto, non in singulas res constituto, vendita est.* Pothier, *Pandette I*, Venezia 1841, p.847 nt.1 annota “Dicesi che la vendita vien fatta *per aversionem* perché si suppone che i contraenti rivolgono (*avertant*) o piuttosto non volgono, non fermino gli occhi sulla cosa di cui si contratta, cioè la esaminino con poca diligenza”. L’osservazione è ingenuamente inesatta, perché nella vendita aversionale l’apprezzamento della *merx* c’è ed è tale che rende la *merx species*. Ma il pandettista è indotto a tale considerazione da ciò che nel caso di vendita a misura si richiede invero una scrupolosa rassegna delle singole unità quantitative ».

⁵⁵ VIGNALI, *Corpo del diritto II*, cit. (nt.9), p.1160 con nt.7.

⁵⁶ TALAMANCA, s.v. « *Vendita (dir. rom.)* », cit. (nt.32), p.457ss.

⁵⁷ L’interpretazione del brano ha dato vita ad un’ampia letteratura, per citare solo alcuni degli autori che prendono in esame il testo gaiano si v. F.A.SCHELLING, *Lehrbuch für Institutionen und Geschichte des römischen Privatrechts III*, Leipzig 1834, p.368; K.A.VON VANGEROW, *Lehrbuch der Pandekten III*, VII ed., Marburg u. Leipzig (rist. Keip 1997), p.430s.; A.BECHMANN, *Der Kauf nach gemeinem Recht II*, Erlangen 1884 (rist. Darmstadt 1965), p.321; F.E.VASSALLI, *Delle obbligazioni di*

compravendita, sia con riguardo alla distribuzione del rischio contrattuale tra le parti ed alla determinazione della *res vendita*⁵⁸, è di interesse per le singolari scelte traduttive ottocentesche. Esso offre un esempio di modernizzazione del testo di arrivo e di traduzione tra idee, più che tra lingue, delle unità di misura antiche che riguardano i liquidi e gli aridi, quali la *metreta* e il *modius*⁵⁹. Il passo che tratta

genere in diritto romano, Torino 1909, ora in *Studi giuridici* III.1, Milano 1960, p.200 e 249; E.SECKEL-E.LEVY, *Die Gefahrtragung beim Kauf im klassischen römischen Recht*, in *ZS* 47 (1927) p.175ss.; F.HAYMANN, *Zur Klassizität des periculum emptoris*, in *ZS* 48 (1928) p.341 e 377ss.; CH.APPLETON, *Les risques dans la vente et les fausses interpolations, (suite et fin)*, in *RIDA* 6 (1927) p.224ss.; R.MONIER, *Manuel élémentaire de droit romain* II, IV ed., Paris 1948, p.192; V.ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano* II, Napoli 1954 (rist. 1990), p.270ss.; P.KRÜKMANN, «*Periculum emptoris*», in *ZS* 60 (1940) p.35ss.; CASAVOLA, *Emptio pondere numero mensura*, cit. (nt.25), p.387ss.; J.A.C.THOMAS, *Marginalia on certum pretium*, in *TR* 35 (1967), p.82ss.; M.KASER, *Das römische Privatrecht* I, II ed., München 1971, p.548; TALAMANCA, s.v. «*Vendita (dir. rom.)*», cit. (nt.32), p.362 s.; W.ERNST, «*Periculum est emptoris*», in *ZS* 99 (1982) p.234 e ID., *Gattungskauf und Lieferungskauf im römischen Recht*, in *ZS* 114 (1997) p.303ss.; F.PETERS, «*Periculum est emptoris*», in H.P.BENÖHR-K.HACKL-R.KNÜTEL-A.WACKE (hrsg.), *Iuris professio. Festgabe für M. Kaser zum 80. Geburtstag*, Wien-Köln-Graz 1986, p.226; M.PENNITZ, *Das «periculum rei venditae». Ein Beitrag zum aktionenrechtlichen Denken im römischen Privatrecht*, Wien 2000, p.279ss. e ID., *Die Gefahrtragung beim Weinverkauf im klassischen römischen Recht*, in *TR* 62 (1994) p.260ss.; M.M.BENÍTEZ LÓPEZ, *La venta de vino y otras mercancías en la jurisprudencia romana*, Madrid 1994, p.103ss.; J.M.COMA FORT, *El derecho de obligaciones en las res cottidianae*, Madrid 1996, p.93s. con nt.223 e 227; T.RÜFNER, *Vertretbare Sachen? Die Geschichte der res quae pondere numero mensura constant*, Berlin 2000, p.49-53; VARVARO, *Per la storia del «certum»*, cit. (nt.30), p.39s. e 90ss. Con riguardo all'obbligo di custodia anche R.ROBAYE, *L'obligation de garde. Essai sur la responsabilité contractuelle en droit romain*, Bruxelles 1987, p.378.

⁵⁸ Il termine tecnico 'concentrazione', avverte il F.E.VASSALLI, *Delle obbligazioni di genere*, cit. (nt.57), p.71s. con nt.1, si deve alla traduzione della espressione tedesca *Konkretisierung*, rispetto alla quale la voce italiana, conserva la capacità di esprimere l'oscillazione tra *genus* e *species*, perdendo la capacità di rappresentare il passaggio dall'astratto al concreto che il termine tedesco racchiude. Il sostantivo 'concretizzazione', sebbene più vicino alla voce tedesca sarebbe, ad avviso dell'autore, apparso come un 'barbarismo'. Cfr. G.KÖBLER, s.v. «*Konkretisierung*», *Etymologisches Rechtswörterbuch*, Tübingen 1995, che ne ipotizza un impiego tardivo nella dottrina tedesca, risalente al secolo XIX. Per una limpida distinzione tra individuazione e specificazione della *res vendita* si v. W.ERNST, *Die Konkretisierung in der Lehre vom Gattungskauf*, in W.SCHÖN (hrsg.), *Gedächtnisschrift für B. Knobbe-Keuk*, Köln 1997, p.50.

⁵⁹ Sulla misurazione del grano si v. M.CORBIER, *Donner à voir, donner à lire. Memoire et communication dans la Rome ancienne*, Paris 2006, p.233-256, spec. 243-

dell'*emptio venditio* di *res quae pondere numero mensura constant* le menziona entrambe. Per valutarne le scelte lessicali, ritengo, dunque, sia opportuno mettere a confronto le traduzioni del Foramiti e del Vignali.

F.FORAMITI, <i>Corpo del diritto civile</i> , I.2, Venezia 1836, I.2, p.2470	G.VIGNALI, <i>Corpo del diritto III</i> , Napoli 1857, p.1137s.
<p>(...) che se il vino sia venduto per un prezzo determinato per ogni anfora, si domanda quando si consideri compiuta la compera; parimente l'oglio per un prezzo determinato per ogni meta della, il frumento per ogni moggio, l'argento per ogni libbra. Si domanda il medesimo anche relativamente a quelle cose che, consistono in numero, quando fu stabilito un prezzo secondo il numero de' capi. Sabino e Cassio pensano che la compera sia compiuta quando le cose siano numerate, misurate o pesate; perché si considera che la vendita sia stata fatta sotto la condizione che sia perfetta rispetto alle singole meta delle o moggi che furono misurati, rispetto alle singole libbre che furono pesate, rispetto ai singoli capi che furono numerati.</p>	<p>(...) che se il vino fu venduto in modo, che si stabilisse un prezzo determinato per ciascuna anfora, come l'olio per ciascuno stajo, come il frumento per ciascun tomolo, e l'argento per ciascuna libbra, quando sembra che la vendita riceve la sua perfezione? Simile quistione ancora si fa per quelle cose che, che constano di numero se siesi fissato il prezzo in proporzione del numero dei corpi? Sabino e Cassio credono essere allora perfetta la vendita, quando furono le cose numerate, misurate, pesate. Perché la vendita sembra quasi farsi sotto questa condizione, cioè per ciascuno stajo, o per ciascun tomolo che avrai misurato o per ciascuna libbra, che avrai pesata, o per ciascun corpo che avrai numerato.</p>

È verosimile ritenere che la traduzione delle due unità di misura abbia posto gli interpreti di fronte al problema di associare a *metreta* e *modius* adeguate equivalenze funzionali⁶⁰. Si ha notizia, infatti, della

249. Sulla tipologia di strumenti destinati alla pesatura E.HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz 1997, p.308-322.

⁶⁰ Si v.E.A.NIDA-C.R.TABER., *The Theory and Practice of Translation*, Leiden 1969, p.12s. Sulle equivalenze tra termini giuridici utile è la letteratura di L.-PH. PIGEON, *La*

circostanza che il primo dei due termini avesse suscitato alcune perplessità anche nei traduttori di Columella⁶¹.

Nei *Digesta* il sostantivo *metreta* ricorre solo tre volte. Esso è documentato nei §§ 5 e 7 del nostro frammento (D.18.1.35⁶²) e lo troviamo attestato anche in D.19.2.61.1 (Scaev. 7 *dig.*), brano che tratta della *locatio conductio navis*. Il Vignali volge in italiano la parola *metreta* del testo gaiano con « staio⁶³ », unità di misura di capacità per aridi usata nell'Italia meridionale prima dell'introduzione del sistema metrico decimale. Quanto, invece, all'«*olei metratae*» di D.19.2.61.1 il traduttore compie una scelta affine a quella della

traduction juridique – L'équivalence fonctionnelle, in J.-C.GÉMAR (a c. di), *Langage du droit et traduction. Essais de jurilinguistique*, Montreal 1982, p.387s.

⁶¹ Si v. Col. *de re rust.* 12.22 *Picis liquidae Nemeturicae metretam adde in labrum aut in alveum, et in eodem infundito cineri<s> lixivae congios duos, deinde permisceto spatha lignea; cum requieverit, eliquato lixivam.*

⁶² D.18.1.35.5. (Gai. 10 *ad ed. prov.*) *In his quae pondere numero mensurave constant, veluti frumento vino oleo argento, modo ea servantur quae in ceteris, ut simul atque de pretio convenerit, videatur perfecta venditio, modo ut, etiamsi de pretio convenerit, non tamen aliter videatur perfecta venditio, quam si admensa adpensa adnumeratae sint. Nam si omne vinum vel oleum vel frumentum vel argentum quantumcumque esset uno pretio venierit, idem iuris est quod in ceteris rebus. Quod si vinum ita venierit, ut in singulas amphoras, item oleum, ut in singulos metretas, item frumentum, ut in singulos modios, item argentum, ut in singulas libras certum pretium diceretur, quaeritur, quando videatur emptio perfici. Quod similiter scilicet quaeritur et de his quae numero constant, si pro numero corporum pretium fuerit statutum. Sabinus et Cassius tunc perfici emptionem existimant, cum adnumerata admensa adpensave sint, quia venditio quasi sub hac condicione videtur fieri, ut in singulos metretas aut in singulos modios quos quasve admensus eris, aut in singulas libras quas adpenderis, aut in singula corpora quae adnumeraveris. §7. Sed et si ex doleario pars vini venierit, veluti metretae centum, verissimum est (quod et constare videtur) antequam admetiatur, omne periculum ad venditorem pertinere: nec interest, unum pretium omnium centum metretarum in semel dictum sit an in singulos eos.*

⁶³ Si tratta di un'unità di misura di capacità, per aridi, impiegata in Italia con valori variabili, prima dell'adozione del sistema metrico decimale. Essa è ancora in uso nella campagna toscana (24,36 litri) come misura del grano e di altri cereali. Il sostantivo indica anche il recipiente cilindrico a doghe cerchiato che corrisponde all'unità di misura (in questo senso il pl. stai), così nella definizione s.v. *staio*, in G.DEVOTO-G.C.OLI, *Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana II*, Milano 1987, p.3038. Sulla correlazione tra misura e qualità dell'oggetto misurato v. poi W.KULA, *Le misure e gli uomini dall'antichità ad oggi*, Bari 1987, p.96.

versione francese di Henri Hulot⁶⁴, rendendo in italiano la locuzione con l'espressione 'misure di olio'⁶⁵. Diversa, invece, è la scelta del Foramiti che trasporre le *metretae* in « metadelle⁶⁶ ».

Passiamo ora a considerare la traduzione di *modius*. A differenza del calco omonimico scelto dal Foramiti che opta generalmente per « moggio⁶⁷ », il Vignali individua l'equivalenza ponderale in « tomolo⁶⁸ », unità di misura di capacità per aridi anticamente usata nell'Italia meridionale. La scelta del Vignali ricalca, dunque, quella dei traduttori del *Trattato sulla vendita* del Pothier⁶⁹. Essa tuttavia non

⁶⁴ Le «tremila misure di olio» riecheggiano la traduzione di HULOT, *Corps de droit civil* II, cit. (nt.36), p.548 in cui le *olei metretae* in D.18.1.35.5 e 7 sono rese in francese con il calco 'mesures d'huile'.

⁶⁵ A differenza del FORAMITI, *Corpo del diritto* I.2, cit. (nt.8), p.2470s., nella cui traduzione di D.18.1.35.7 la *metreta* è resa, in maniera generalmente costante, con il suo preteso equivalente funzionale 'metadella', il VIGNALI, *Corpo del diritto* II, cit. (nt.9), p.1138, fa corrispondere al termine latino *metreta* di D.18.1.35.1 scelte traduttive non coerenti: « ma se del cellaio fu venduta una parte del vino, per esempio *barili* cento, è verissimo (e pare costante giurisprudenza) che pria di misurarsi tutto il rischio sia a carico del venditore, né importa se un solo prezzo siasi fatto di tutt'i cento *barili*, o per ciascun di essi » (il corsivo è mio).

⁶⁶ Il termine metadella deriva dal latino antico (*medietas*, attraverso *metade*, forma antica per metà, col suffisso diminutivo) ed ha una misura è equivalente a due mezzette (1,139 l.).

⁶⁷ Si v. FORAMITI, *Corpo del diritto* I.2, cit. (nt.8), p.2470 per la traduzione di D.18.1.35.5-7; ID., loc. cit. I.1, p.1137 per la versione italiana di D.5.1.38 (Lic. Ruf. 4 reg.) e ID., loc. cit. I.2, p.2500 rispetto al testo latino di D.18.1.81.1 (Scaev. 7 dig.) « Lucio Tizio promise di pagare annualmente pei predi di Gaio Seio centomila *moggia* di frumento del suo fondo (...) ».

⁶⁸ « È anche unità di misura di superficie agraria, in uso, con valori diversi in molti luoghi dell'Italia centro-meridionale. Dal latino medievale *tumulus*, dall'arabo *thumn* 'un ottavo' », s.v. *tomolo*, in G.DEVOTO-G.C.OLI, *Nuovo vocabolario cit.* (nt.63), p.3246. Il VIGNALI, *Corpo del diritto* VI, cit. (nt.9), p.433 e 1018 traduce con il sostantivo 'tomolo' il latino *modium* ancora in due casi. Si tratta, rispettivamente, di D.47.2.21pr. « È volgare quistione se colui che da un mucchio di frumento tolse un *tomolo*, faccia un furto di tutta la cosa ovvero di quella che asportò? (...) » e di D.50.5.3 (Scaev. 3 reg.) « Si dà dispensa per le navi dai pubblici uffizii, mentre queste navi, ed altre in luogo di esse sono in corso, a coloro che costrussero navi marine, e furono capi per l'annona del popolo romano, navi non minori in capacità di cinquantamila *tomoli*, o altre più non minori di tomoli diecimila » (il corsivo è mio).

⁶⁹ BERNARDI, *Trattato*, cit. (nt.49), p.247s. « Se la vendita riguarda quelle cose che consistono in *quantitate* e che si vendono a peso, a numero o a misura: per esempio se siansi venduti dieci *tomoli* di grano (il corsivo è mio), dieci mila libbre di zucchero, un centinaio di carpioni ec. la vendita non è per verun conto perfetta, quando non sia stato misurato il grano, pesato lo zucchero, numerati i carpioni, perché fino a detto tempo, *nondum apparet quid venierit* ».

è sempre coerente e si alterna all'uso della parola « moggio », declinata al plurale con moduli traduttivi incostanti⁷⁰.

3. Conclusioni

È ormai acquisito che il rilevante ampliamento del lessico giuridico ottocentesco, a cui facevo riferimento nelle righe introduttive, sia in gran parte dovuto all'apporto della cultura giuridica d'Oltralpe. La lingua francese avrebbe trasmesso all'italiano del diritto le proprie strutture linguistiche, lessicali e morfologiche, attraverso la traduzione tecnica di testi normativi e scientifici.

Sul piano dell'introduzione di neologismi nella lingua del diritto civile, avrebbero avuto un ruolo significativo da una parte, le traduzioni del *Code Napoléon*, come ritengono il Migliorini⁷¹, il Fogarasi⁷², il Leso⁷³, lo Zolli⁷⁴, dall'altra la diffusione della letteratura scientifica in traduzione, come ipotizza il Conti⁷⁵. L'eredità del vocabolario giuridico latino avrebbe impresso, tuttavia, un segno importante che non va inteso nei limiti della trasmissione indiretta avvenuta attraverso la mediazione delle culture d'Oltralpe. Senza tralasciare il rilevante numero di franco-latinismi introdotti nel

⁷⁰ Cfr. ID., *Corpo del diritto* III, *loc. cit.*, p.177, D.19.2.61.1 (Scaev. 7 dig.) in cui ai *frumentis modii* corrisponde il calco 'moggia di frumento' ed alle *olei metretae* corrisponde la locuzione 'misure di olio': « Noleggiò una nave per far vela dalla provincia di Cirene verso Aquileia imbarcando tremila misure di olio, ed ottomila moggia di grano per un nolo determinato ». Ricorre il sostantivo plurale 'moggia' anche in ID., *Corpo del diritto* VI, *loc. cit.*, p.267 a proposito di D.46.1.42 (Giav. 10 *Epist.*) « Per quei dieci, che io ho prestati, ti fai fideiussore di dare per tal somma mille moggia di grano? ».

⁷¹ B.MIGLIORINI, *La lingua italiana nell'età napoleonica*, in *Lingua di oggi e di ieri*, Caltanissetta 1973, p.156-180, spec. p.168-169 e ID., *Storia della lingua italiana*, Firenze 1966³, p.617-618.

⁷² M.FOGARASI, *Il codice di Napoleone e il lessico giuridico italiano*, in V.BRANCA ET AL. (a c. di), *Letteratura e Scienza nella storia della cultura italiana*, Palermo 1978, p.632-647.

⁷³ E.LESO, *Appunti sul lessico politico italiano nell'età giacobina*, in *Studi di filologia romanza e italiana offerti a G. Folena*, Modena 1980, p.423-436 e ID., *Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796-1799*, Venezia 1991.

⁷⁴ P.ZOLLI, *Francesismi nel linguaggio politico italiano alla fine del '700*, in *Lingua nostra* 26 (1965) p.16-19 e ID., *Termini dei codici napoleonici nelle « voci italiane ammissibili » del Gherardini*, in *Saggi sulla lingua italiana dell'Ottocento*, Pisa 1974, p.140-148.

⁷⁵ CONTI, *Le traduzioni italiane dei codici napoleonici*, *cit.* (nt.12), p.333-348.

linguaggio giuridico, mi sembra che l'ampiezza dell'influsso francese sull'arricchimento dell'italiano ottocentesco possa essere, almeno in parte, ridimensionato. Sarebbe infatti riduttivo ritenere che il latino del diritto sia passato all'italiano giuridico principalmente attraverso la mediazione delle traduzioni francesi, seguendo un canale aperto da fenomeni di interferenza linguistica tra l'italiano ed il francese. Sotto questo aspetto, i prestiti linguistici contratti dall'italiano hanno senz'altro avuto un peso non trascurabile nel processo di ampliamento lessicale e forniscono un'efficace chiave di lettura della maglia di relazioni interlinguistiche e di *transfers* giuridico-culturali tra l'Italia e la Francia del primo Ottocento. Tuttavia, le raccolte in lingua viva delle fonti pregiustiniane e della Compilazione devono aver dato un contributo significativo, e troppo spesso sottovalutato, all'arricchimento della lingua italiana del diritto.

Favorita dal fiorire delle traduzioni di testi normativi e scientifici, la diffusione delle raccolte in lingua francese delle fonti antiche non va, a sua volta, trascurata. Le versioni francesi dei *Digesta* potrebbero aver rappresentato un modello traduttivo sia per il Foramiti sia per il Vignali. Come abbiamo avuto modo di osservare⁷⁶, la traduzione del primo è in più luoghi affine a quella data dai traduttori del *Trattato sulla vendita* e delle *Pandette* di Pothier. Quella del secondo è invece influenzata dal lavoro di Henri Hulot.

In base ai dati tratti dalla versione italiana dei brani dei *Digesta* presi sin qui in esame, la tavola I e la tavola II sintetizzano le preferenze lessicali del Foramiti e del Vignali rappresentando graficamente la tipologia e la frequenza delle scelte terminologiche⁷⁷. Il primo dei due grafici intende dare una rappresentazione schematica della traduzione italiana delle locuzioni (*in*) *aversione* o *per aversionem* (*locare, conducere, emere e vendere*) e del numero di casi in cui i due interpreti hanno fatto uso della corrispondente versione italiana. Dalla seconda si può ricavare la frequenza con cui i traduttori

⁷⁶ Si v. *supra* nt.36 e 63, riguardo alla traduzione del Hulot, e *supra* nt.38 e 53 e nt.49, 51 e 68 che si riferiscono, rispettivamente, alle raccolte in traduzione del Bazzarini e del Bernardi.

⁷⁷ Si noti che alla tavola I e II non corrisponde uno studio sistematico di tipo quantitativo, svolto sull'intera raccolta in traduzione dei *Digesta* e che, pertanto, con esse si ha il proposito di dare, in sintesi, una rappresentazione grafica dei dati, raccolti sin qui, che provengono da una analisi esclusivamente qualitativa.

italiani si siano serviti delle equivalenze ponderali ‘staio’, ‘tomolo’, ‘medadella’ e ‘moggio’.

Tavola I





Tavola II



Per concludere, mi sembra, dunque, che vada presa in considerazione l'ipotesi che la versione in lingua italiana di fonti

giuridiche pregiustinianee e del *Corpus iuris*, in particolare dei *Digesta*, abbia svolto un ruolo essenziale nei processi di ampliamento e contaminazione lessicale della lingua tecnica.

Un ulteriore argomento a sostegno di tale ipotesi si trae dalle riflessioni sul linguaggio giuridico ottocentesco, maturate da quegli stessi giuristi che, nell'Italia post-unitaria, si distinsero per l'impegno nello studio e nell'insegnamento del diritto romano. Carlo Fadda⁷⁸ e Luigi Capuano⁷⁹ percepirono, in modo significativo, il ruolo di primo piano che le traduzioni in lingua viva della Compilazione giustiniana stavano svolgendo nella formazione del lessico giuridico italiano. Entrambi, tuttavia, ebbero consapevolezza dei rischi connessi alla volgarizzazione delle fonti antiche.

Per via dell'introduzione di neologismi, le traduzioni ottocentesche dei *Digesta* produssero un effetto non trascurabile sull'ampliamento lessicale del vocabolario giuridico e, come le *belles infidèles*, addomesticarono, modernizzarono, tradirono il testo latino⁸⁰.

⁷⁸ C.FADDA, *Commemorazione del socio Luigi Capuano*, in *Atti R. Acc. di Scienze morali e politiche* 29 (1898) p.440s.

⁷⁹ L.CAPUANO, *Dottrina e storia del Diritto Romano* I.1, Napoli 1864, p.V-VII « Ma sia qualunque il merito degli autori, e la intenzione che li guidò ad arricchire il vocabolario della lingua del Diritto, dovea o presto o tardi il Diritto stesso restarne viziato, sia per ignoranza di coloro che si servirono della nuova nomenclatura, sia per la poca esattezza che spesso si trova fra la forma novella ed i concetti antichi destinati ad essere rappresentati ».

⁸⁰ Si v. la severa recensione a G.VIGNALI, *Raccolta delle principali massime del Corpo del diritto romano: ordinate alfabeticamente con testo latino voltato in italiano dall'avv. Giovanni Vignali con aggiunte e riscontro fatto sulla edizione di C.E. Freisleben e col richiamo delle disposizioni dei codici italiani pel pretore Ludovico Raimondi*, Napoli 1876, in *Il Filangieri* 1 (1876) p.605-608.